



**IVASS**  
ISTITUTO PER LA VIGILANZA  
SULLE ASSICURAZIONI





*Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del d. lgs. n. 50/2016,  
per l'affidamento del servizio di assistenza sanitaria  
per il personale dell'Istituto per un anno dal 1° luglio 2022  
CIG 9032310202*

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del d. lgs. n. 50/2016,  
per l'affidamento del servizio di assistenza sanitaria  
per il personale dell'Istituto per un anno dal 1° luglio 2022

(CIG: 9032310202)

## **SCHEMA DI CONTRATTO**

 <p><b>IVASS</b> ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI</p> 	<p><i>Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del d. lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del servizio di assistenza sanitaria per il personale dell'Istituto per un anno dal 1° luglio 2022 CIG 9032310202</i></p>
---	---

## TRA

IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (di seguito anche Istituto), ente di diritto pubblico, con sede in Roma, via del Quirinale, n. 21, codice fiscale 97730600588, rappresentato da.....

## E

..... (di seguito "Cassa"), con sede legale in ....., codice fiscale ..... rappresentata da.....in qualità di....., regolarmente autorizzato alla stipula del presente Contratto, in virtù del mandato conferitogli.

## PREMESSO CHE

- a. l'IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, ha indetto una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del d. lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del servizio di assistenza sanitaria per il personale dell'Istituto per il periodo 1.7.2022 – 30.06.2023 (CIG: 9032310202);
- b. la Cassa, ha formulato, sulla base del Disciplinare di gara, del Capitolato tecnico e dello Schema di Contratto, un'Offerta che, al termine della procedura di gara, è risultata aggiudicataria della procedura, come da comunicazione dell'Istituto del .....
- c. la Cassa dichiara di non aver posto in essere, per ottenere l'aggiudicazione della gara, comportamenti volti a condizionare lo svolgimento e/o l'esito della procedura nonché ad agevolare la conclusione del presente Contratto;
- d. la Cassa dichiara che quanto risulta dal presente Contratto, dal Capitolato tecnico e dal Disciplinare di gara, nonché dai chiarimenti forniti dall'Istituto con le modalità previste dalla legge di gara, definisce in modo adeguato e completo le prestazioni oggetto dell'appalto e ha consentito di acquisire tutti gli elementi per un'adeguata valutazione tecnica ed economica delle stesse;
- e. la Cassa ha presentato, anche ai fini della stipula del presente Contratto, tutta la documentazione richiesta dall'Istituto ai sensi della normativa vigente e delle norme di gara, ivi compresa la documentazione relativa alla prestazione, a garanzia degli impegni contrattuali, della cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa definitiva, rilasciata a prima richiesta e senza il beneficio della preventiva escussione, ai sensi dell'art. 1944 c.c., con operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Istituto e con efficacia oltre il termine dell'obbligazione principale, secondo l'espressa previsione dell'art. 1957 c.c., per la regolamentazione della quale si richiama all'art. 13 del presente contratto nei modi e nelle misure di legge.

Tutto ciò premesso le Parti come in epigrafe rappresentate, con la presente scrittura privata, da valere a ogni effetto di legge

## CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

### Art. 1



**IVASS**  
ISTITUTO PER LA VIGILANZA  
SULLE ASSICURAZIONI



*Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del d. lgs. n. 50/2016,  
per l'affidamento del servizio di assistenza sanitaria  
per il personale dell'Istituto per un anno dal 1° luglio 2022  
CIG 9032310202*

### **Valore della premessa e degli allegati**

1. Costituiscono parte integrante del presente Contratto le premesse di cui sopra nonché la documentazione di gara composta da: Capitolato tecnico, Disciplinare di gara e relativi allegati, Schema di Contratto, Offerta tecnica, Offerta economica, il Patto d'integrità e ogni altro documento citato nella premessa.
2. In caso di discordanza tra il presente Contratto e gli altri atti inerenti la gara prevarrà la clausola più favorevole per l'Istituto.

## **Parte I: CONTRATTO E PRESTAZIONI CONTRATTUALI**

### **Art. 2**

#### **Oggetto del Contratto**

1. Il Contratto ha ad oggetto l'affidamento del servizio di assistenza sanitaria per il personale dell'Istituto.
2. Le prestazioni dovranno essere eseguite secondo le modalità, le condizioni ed i termini stabiliti nel presente Contratto, nel Capitolato Tecnico e nelle Offerta tecnica ed economica presentata dalla Cassa.

### **Art. 3**

#### **Durata**

1. Il presente Contratto avrà validità di un anno con decorrenza dalle ore 00.00 del 1° luglio 2022 e termine alle ore 24:00 del 30 giugno 2023.
2. Tali date, costituiscono, rispettivamente, anche l'inizio e il termine delle coperture previste dal Capitolato Tecnico.

### **Art. 4**

#### **Avvio delle attività contrattuali**

1. La Cassa dovrà dare inizio alle attività contrattuali entro 15 (quindici) giorni solari dalla data di decorrenza indicata all'articolo 3, ferma restando l'attivazione delle coperture dalla suddetta data.
2. La Cassa prende atto ed accetta che le attività del presente Contratto dovranno essere pianificate e condotte secondo le modalità ed i termini indicati nel Capitolato Tecnico.

### **Art. 5**

#### **Oneri specifici a carico della Cassa**

1. Per tutta la durata del Contratto, la Cassa, oltre a quanto specificamente previsto nel Capitolato Tecnico, è tenuta al rispetto delle seguenti specifiche obbligazioni:
  - predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, idonei a consentire all'Istituto, per quanto di propria competenza, di verificare la conformità dei servizi erogati alle disposizioni previste nel Capitolato Tecnico;
  - predisporre gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, idonei a garantire elevati livelli di servizio ed il rispetto degli standard stabiliti nel Capitolato Tecnico;



- osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno comunicate dall'Istituto;
  - comunicare tempestivamente all'Istituto le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del presente Contratto.
2. Sono a carico della Cassa, intendendosi remunerati con i corrispettivi di cui all'art. 16 del presente Contratto, tutti gli oneri e i rischi relativi alle forniture e alla prestazione dei servizi oggetto dell'appalto, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione del Contratto.
  3. La Cassa si impegna, altresì, a rendere disponibile all'Istituto la reportistica nei modi e nei tempi previsti dal Capitolato.

#### **Art. 6**

##### **Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali**

1. La Cassa s'impegna ad eseguire le attività oggetto del presente Contratto:
  - a perfetta regola d'arte, nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del presente Contratto. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare dette norme e prescrizioni, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico della Cassa, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi di cui all'art.16. La Cassa, pertanto, non potrà avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Istituto, assumendosene ogni relativa alea;
  - secondo le condizioni, i tempi e le modalità previsti nel presente Contratto, nel Capitolato Tecnico, ovvero nei documenti dagli stessi richiamati;
  - secondo quanto sarà successivamente concordato tra le parti in merito alle modalità e termini delle prestazioni contrattuali.
2. La Cassa si obbliga ad avvalersi dei mezzi, beni e servizi idonei ad assicurare l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte nel presente Contratto.
3. La Cassa si obbliga a dare immediata comunicazione all'Istituto di ogni circostanza suscettibile di influire, anche parzialmente, sull'esecuzione delle attività oggetto dell'appalto.

#### **Art. 7**

##### **Obblighi della Cassa nei confronti del proprio personale**

1. La Cassa s'impegna ad ottemperare nei confronti dei propri dipendenti a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti i relativi oneri.
2. La Cassa si obbliga ad applicare nei confronti dei propri dipendenti impegnati nelle prestazioni oggetto del presente Contratto condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria stessa, ciò anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
3. La Cassa si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per i dipendenti, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino al loro rinnovo.
4. La Cassa si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Istituto, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali derivanti da legge o da contratto collettivo (invalidità



e vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, infortuni e malattie) e ai rapporti in materia di lavoro che trovano la loro origine in contratti collettivi e che prevedono il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei lavoratori (assegni familiari, indennità ai richiamati alle armi, ecc.).

5. Nell'ipotesi di inadempimento anche di uno degli obblighi di cui ai commi precedenti, l'IVASS, previa comunicazione alla Cassa delle inadempienze segnalate dall'Istituto competente, si riserva di effettuare sulle somme da versare (corrispettivo) o da restituire (cauzione) una ritenuta forfettaria pari al 10% dell'importo complessivo. Il predetto importo sarà corrisposto, senza che la Cassa possa pretendere alcunché per la mancata tempestiva erogazione, quando l'Istituto competente avrà dichiarato la regolarizzazione.
6. La Cassa assume a proprio carico ogni responsabilità in caso di infortunio al proprio personale.
7. La Cassa solleva l'Istituto da qualsiasi responsabilità in caso di infortuni e/o danni arrecati dal proprio personale alle persone e/o alle cose dell'Istituto e/o di terzi, per colpa o negligenza nell'esecuzione delle prestazioni del presente Contratto.

#### **Art. 8**

#### **Obblighi di segretezza e di riservatezza**

1. La Cassa ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.
3. La Cassa è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Autorità ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto fermo restando che la Società sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Autorità.

#### **Art. 9**

#### **Responsabile del Servizio**

1. Il Responsabile del Servizio, designato dalla Cassa, oltre ai compiti espressamente previsti dal Capitolato Tecnico, ha la responsabilità per il buon andamento e la corretta esecuzione dei servizi appaltati; lo stesso sarà il referente unico per l'Istituto per ogni questione afferente lo svolgimento e la corretta esecuzione degli stessi.

### **Parte II: RESPONSABILITA' E PENALI**

#### **Art. 10**

#### **Responsabilità**

1. La Cassa è responsabile di tutti i danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente Contratto e, conseguentemente, s'impegna a manlevare e a tenere indenne l'Istituto da tutte le



**IVASS**  
ISTITUTO PER LA VIGILANZA  
SULLE ASSICURAZIONI



Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del d. lgs. n. 50/2016,  
per l'affidamento del servizio di assistenza sanitaria  
per il personale dell'Istituto per un anno dal 1° luglio 2022  
CIG 9032310202

conseguenze derivanti da negligenza, omissioni o inosservanza nell'esecuzione delle norme e prescrizioni anche tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

### **Art. 11** **Brevetti e diritti d'autore**

1. La Cassa assume ogni responsabilità nel caso in cui, nell'esecuzione del Contratto, si sia avvalsa, senza previa ed adeguata autorizzazione, di strumenti informatici (*hardware* e *software*) di cui altri abbiano ottenuto la privativa.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'Istituto azione per la violazione dei diritti d'autore, di marchio e/o di brevetti italiani o stranieri, la Cassa manleverà e terrà indenne l'Istituto, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, compresi i danni verso terzi e le spese legali e giudiziali a carico dell'Istituto.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma 2, l'Istituto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'articolo del presente contratto e dell'art. 1456 del c.c., salvo che la Cassa ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato, ovvero sostituisca detti beni e programmi con altri aventi le medesime caratteristiche tecniche ed in grado di garantire la continuità della prestazione.
4. Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all'altra di qualsiasi azione di rivendicazione o questione di terzi di cui sopra, della quale sia venuta a conoscenza.

### **Art. 12** **Penali**

1. La Cassa riconosce all'Istituto, ferma restando la possibilità di chiedere il risarcimento di ogni ulteriore danno, il diritto di applicare le penalità di seguito indicate:
  - a. fino a euro 20.000,00 (ventimila euro) in caso di violazione degli obblighi di cui all'art. 8 del presente Contratto;
  - b. fino a euro 5.000,00 (cinquemila euro), per ciascun mese in cui si è verificata l'inadempienza, in caso di riduzione di oltre il 10% del numero delle strutture sanitarie convenzionate rispetto a quelle dichiarate nell'Offerta tecnica;
  - c. fino a euro 500,00 (cinquecento euro) in caso di malfunzionamento dell'infrastruttura *web* per l'erogazione dei servizi agli assistiti, per ciascun giorno in cui si è verificata l'inadempienza;
  - d. fino a euro 300,00 (trecento euro) in caso di ritardo ingiustificato nel rimborso delle spese sostenute dagli assistiti, per ciascun rimborso effettuato in ritardo rispetto ai termini previsti dal Capitolato;
  - e. fino a euro 300,00 (trecento euro) per ogni giorno di ritardo ingiustificato rispetto al giorno previsto per il ricovero, nel caso in cui la Cassa non provveda in tempo utile a convalidare l'apertura della pratica di ricovero in assistenza diretta presso una delle strutture convenzionate con la stessa Cassa.
2. Per procedere all'applicazione delle penali, l'Istituto notificherà alla Cassa, entro 15 (quindici) giorni solari decorrenti dal giorno successivo a quello di accertamento dell'inadempienza, una contestazione sui singoli aspetti riscontrati via PEC.
3. L'Istituto potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali previste dal presente articolo con quanto dovuto a qualsiasi titolo alla Cassa ovvero avvalersi della cauzione o di altre





**IVASS**  
ISTITUTO PER LA VIGILANZA  
SULLE ASSICURAZIONI



*Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del d. lgs. n. 50/2016,  
per l'affidamento del servizio di assistenza sanitaria  
per il personale dell'Istituto per un anno dal 1° luglio 2022  
CIG 9032310202*

eventuali garanzie rilasciate dalla Cassa stessa, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

4. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera la Cassa dal corretto adempimento delle obbligazioni per le quali si è resa inadempiente.
5. L'Istituto potrà applicare alla Cassa penali sino alla concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del corrispettivo globale, oltre tale limite ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

### **Art. 13 Cauzione**

1. La cauzione di cui alla lettera e) della premessa, s'intende prestata dalla Cassa a garanzia di tutte le obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente Contratto, opera per tutta la sua durata e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni da esso nascenti.
2. L'Istituto ha diritto di avvalersi, in tutto o in parte, della cauzione per i danni che affermi di aver subito e/o per l'applicazione delle penali contrattualmente stabilite, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti della Cassa per la refusione d'ogni ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
3. In ogni caso la Cassa è tenuta a reintegrare la cauzione di cui l'Istituto si sia avvalso, anche parzialmente, durante l'esecuzione del Contratto entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta scritta dell'Istituto stessa, la quale, in caso d'inadempimento, può dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
4. In caso di esercizio dell'opzione di proroga del presente Contratto, la Cassa è tenuta a reintegrare la cauzione a garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte per la durata della proroga.

## **Parte III: VERIFICHE E PAGAMENTO**

### **Art. 14 Controlli dell'Istituto**

1. E' riconosciuta all'Istituto la facoltà di effettuare in qualsiasi momento controlli e verifiche, anche periodici e a campione, sull'osservanza da parte della Cassa di tutte le disposizioni contenute nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico.
2. A tal fine la Cassa è tenuta a prestare la massima collaborazione, ad esibire tutta la documentazione necessaria e a fornire tutti i chiarimenti richiesti.

### **Art. 15 Verifiche di conformità**

1. I servizi oggetto del presente Contratto saranno soggetti a verifiche di conformità, ai sensi dell'art. 102 del d. lgs. n. 50/2016. La mancata corrispondenza a quanto previsto dal Capitolato Tecnico e agli altri atti di gara determinerà l'esito negativo delle verifiche.
2. In caso di esito negativo, la verifica potrà essere ripetuta entro e non oltre i 10 giorni successivi alla data della prima verifica e, comunque, l'Istituto potrà applicare le penali previste dall'art. 12. Qualora, trascorsi tali 10 giorni, la verifica, risulti ancora negativa, l'Istituto si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi alla Cassa mediante PEC.



**IVASS**  
ISTITUTO PER LA VIGILANZA  
SULLE ASSICURAZIONI



*Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del d. lgs. n. 50/2016,  
per l'affidamento del servizio di assistenza sanitaria  
per il personale dell'Istituto per un anno dal 1° luglio 2022  
CIG 9032310202*

3. Delle operazioni di verifica è redatto apposito verbale.
4. L'Istituto ha la facoltà di chiedere l'immediata risoluzione del Contratto, ove le difformità evidenziate nel corso delle verifiche non siano eliminabili, ovvero risultino di gravità tale da rendere la fornitura oggetto del presente Contratto del tutto inadatta alle finalità in relazione alle quali è stato stipulato il Contratto, o, ancora, evidenzino negligenze inescusabili.
5. Il positivo esito delle verifiche non esonera la Cassa dalla responsabilità per eventuali difformità che non siano emerse al momento della effettuazione, ma vengano in seguito accertate.

### **Art. 16** **Importo contrattuale**

1. I contributi unitari annuali, a carico dell'Istituto, relativi alla copertura dei titolari e del relativo nucleo familiare avente diritto, sulla base del ribasso di gara offerto dalla Cassa, pari al .....%, sono fissati come segue:
  - euro ..... (contributo annuo unitario per il personale in servizio e i Direttori in quiescenza);
  - euro ..... (contributo annuo unitario per gli Specialisti, gli Esperti e gli Operativi in quiescenza).
2. I contributi pro- capite annuali relativi alle estensioni facoltative, a carico diretto dei dipendenti ed ex dipendenti in quiescenza interessati, sulla base del ribasso di gara offerto dalla Cassa, pari al.....%, sono fissati in relazione alle estensioni descritte nel paragrafo 18 del Capitolato tecnico, come segue:
  - euro ..... per l'estensione di cui al punto A.1;
  - euro ..... per l'estensione di cui al punto A.2;
  - euro ..... per l'estensione di cui al punto A.3;
  - euro ..... per l'estensione di cui al punto B.1;
  - euro ..... per l'estensione di cui al punto B.2;
  - euro ..... per l'estensione di cui al punto C.1.
3. L'importo contrattuale complessivo presunto, calcolato moltiplicando i contributi unitari annuali di cui al precedente comma 1 per il numero stimato dei dipendenti in servizio e degli ex dipendenti in quiescenza di cui al paragrafo 4 del Capitolato tecnico, risulta complessivamente pari a.....
4. L'IVASS verserà i corrispettivi dovuti sulla base dei contributi unitari annuali di cui al precedente comma 1 offerti dalla Cassa moltiplicato per il numero effettivo dei titolari alla data del 1°luglio 2022, oltre all'eventuale contributo integrativo posticipato per le inclusioni avvenute in corso d'anno, nel rispetto delle modalità e dei tempi descritti nel Capitolato tecnico.
5. Il predetti corrispettivi si riferiscono a servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità contrattuali.
6. Tali corrispettivi sono remunerativi di ogni prestazione effettuata dalla Cassa.
7. I suddetti corrispettivi sono stati determinati a proprio rischio dalla Cassa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili, facendosi carico il fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
8. L'Istituto ha la facoltà, in relazione ad esigenze sopravvenute nel corso di esecuzione del Contratto, di richiedere un'estensione delle prestazioni convenute, con prestazioni aggiuntive ancorché connesse per un valore d'importo complessivo non superiore ad un quinto del valore globale del contratto. In tal caso dette prestazioni saranno eseguite e remunerate secondo le condizioni stabilite nel presente Contratto e nell'Offerta presentata dalla Cassa ed in eventuali successivi accordi tra le parti.





### **Art. 17** **Modalità di pagamento**

1. Il pagamento del corrispettivo annuale, determinato ai sensi del comma 4 dell'art. 16, verrà effettuato nei termini e secondo le modalità previste dal Capitolato.
2. Il pagamento è subordinato all'esito positivo della verifica di regolarità contributiva che l'Istituto effettuerà mediante acquisizione presso i competenti uffici del "Documento unico di regolarità contributiva" (DURC). Ove il DURC dovesse risultare irregolare, l'Istituto procederà ai sensi dell'art. 30 del d. lgs. n. 50/2016.
3. La liquidazione del corrispettivo è subordinata all'esito positivo delle verifiche previste dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18.01.2008, recante norme in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni.
4. La Cassa assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della legge 13.8.2010, n.136 e successive integrazioni e modifiche.

### **Art. 18** **Oneri fiscali e spese contrattuali**

1. Sono a carico della Cassa le spese di bollo, tutti gli altri oneri fiscali e le spese contrattuali, ad eccezione di quelli che fanno carico all'Istituto per legge.
2. Le parti dichiarano che le prestazioni di cui al presente contratto non rientrano nel campo di applicazione dell'IVA, ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 633/1972.

## **Parte IV: ALTRE VICENDE CONTRATTUALI**

### **Art. 19** **Subappalto, modificazioni soggettive, cessione del contratto e dei crediti**

1. Non è ammesso il subappalto delle prestazioni oggetto del presente Contratto in quanto non dichiarato dalla Cassa in sede di offerta.  
*Oppure*
1. La Cassa, ai sensi e alle condizioni previste dall'art. 105 del d. lgs. n. 50/2016, potrà avvalersi del subappalto esclusivamente per l'esecuzione delle seguenti prestazioni:  
.....
2. La richiesta di subappalto potrà essere autorizzata dall'Istituto a condizione che:
  - la Cassa, all'atto dell'offerta, abbia indicato le prestazioni da subappaltare;
  - il subappalto sia conforme alle disposizioni di cui al citato art. 105 del d. lgs. n. 50/2016;
  - la Cassa, provveda al deposito del contratto di subappalto presso l'Istituto almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
  - al momento del deposito del contratto di subappalto, l'Impresa trasmetta la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del d. lgs. n. 50/2016;
  - il subappaltatore sia in possesso dell'idoneità tecnico-professionale relativamente ai profili di sicurezza sul lavoro (art. 26, comma 1, lettera a, punto 2, del d. lgs. n. 81/2008);
  - la Cassa pratichi, per le prestazioni affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20%;



- la Cassa, produca la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore.
3. L'affidamento del servizio a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali della Cassa, che è responsabile in via esclusiva nei confronti dell'Istituto.
  4. L'Istituto corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni da questo eseguite nei casi previsti dall'art. 105, comma 13, del d. lgs. n. 50/2016.
  5. Per tutto quanto non previsto dai precedenti commi, si applicano, in caso di subappalto, le disposizioni di cui all'art. 105 del d. lgs. n. 50/2016.
  6. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 106 d. lgs. n. 50/2016, è fatto divieto all'Impresa di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto; l'Istituto, in ogni caso, non riconoscerà efficacia alla cessione.
  7. La cessione a terzi, in qualsiasi forma, dei crediti derivanti all'Impresa dal Contratto, nonché il conferimento di procure all'incasso, sono ammesse secondo le condizioni e le modalità descritte dall'art. 106 del d. lgs. n. 50/2016 e saranno sottoposte di volta in volta a specifica approvazione da parte dell'Istituto.
  8. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi e divieti di cui ai precedenti commi, l'Istituto può risolvere di diritto, con comunicazione inviata a mezzo PEC, il presente Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

#### **Art. 20 Risoluzione**

1. In caso d'inadempimento della Cassa anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto che si protragga oltre il termine assegnato dall'Istituto per porre fine all'inadempimento, quest'ultimo potrà dichiarare risolto di diritto il Contratto e incamerare la cauzione, procedendo all'esecuzione in danno della Cassa, salvo rimanendo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
2. Restano salve le ipotesi di risoluzione espressamente previste dal presente Contratto.
3. La risoluzione si verifica di diritto mediante dichiarazione unilaterale dell'Istituto, da comunicarsi mediante PEC.

#### **Art. 21 Recesso**

1. L'Istituto ha diritto, senza necessità di motivazione alcuna, di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla Cassa mediante PEC.
2. Restano salve le ipotesi di recesso espressamente previste dal presente Contratto.
3. Dalla data di efficacia del recesso, la Cassa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Istituto.
4. In caso di recesso dell'Istituto, la Cassa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto.
5. La Cassa rinuncia a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

#### **Art. 22 Recesso per giusta causa**

1. Qualora uno dei componenti l'Organo di amministrazione o l'Amministratore delegato o il Direttore generale ricadano in una delle situazioni ostative previste dall'art. 80 del d. lgs. n. 50/2016, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l'Istituto ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In tale ipotesi, l'Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto, e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese relative alle prestazioni alla data non eseguite.

**Art. 23  
Foro competente**

1. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla formazione, alla conclusione, all'interpretazione, all'esecuzione, alla validità, all'efficacia ed alla risoluzione del presente Contratto, che non possa essere composta in via amichevole nei modi e nei tempi previsti, è devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

**Art. 24  
Trattamento dei dati personali**

1. Per quanto concerne il trattamento dei dati dell'impresa acquisiti in occasione della procedura di affidamento, si rinvia a quanto indicato nel Disciplinare di gara citato in premessa.
2. Per quanto attiene al trattamento dei dati personali inerenti all'esecuzione del presente Contratto, si rinvia al documento allegato 1 al presente Contratto "Accordo relativo al trattamento dei dati personali" ai sensi del d. lgs. n. 196/2003, novellato dal d. lgs. n. 101/2018, unitamente al Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 (c.d. "GDPR"), il cui contenuto forma parte integrante del presente contratto.
3. L'IVASS con separato atto provvederà a nominare la Cassa, relativamente ai dati di titolarità di IVASS trasmessi per l'attivazione del servizio, "Responsabile del trattamento" ai sensi dell'art. 29 del d. lgs. n. 196/2003, in riferimento alle attività connesse alla esecuzione del presente contratto.

PER L'IVASS

Firmato digitalmente da

.....

PER LA CASSA

Firmato digitalmente da

.....

**Dichiarazione della Cassa annessa al Contratto**


Il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_, dichiara per conto della Cassa di accettare tutte le condizioni e i patti contenuti nel Contratto e di aver particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e le condizioni di seguito indicate:

- Articolo 1;
- Articolo 2;
- Articolo 3;
- Articolo 4;
- Articolo 5;
- Articolo 6;
- Articolo 7;
- Articolo 8;
- Articolo 9;
- Articolo 10;
- Articolo 11;
- Articolo 12;
- Articolo 13;
- Articolo 14;
- Articolo 15;
- Articolo 16;
- Articolo 17;
- Articolo 18;
- Articolo 19;
- Articolo 20;
- Articolo 21;
- Articolo 22;
- Articolo 23;
- Articolo 24.

**PER LA CASSA**

Firmato digitalmente da

.....

	<p><i>Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del d. lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del servizio di assistenza sanitaria per il personale dell'Istituto per un anno dal 1° luglio 2022 CIG 9032310202</i></p>
---	---

Allegato 1

**Accordo relativo al trattamento dei dati personali ai sensi del d. lgs. n. 196/2003, novellato dal d. lgs. n. 101/2018, unitamente al Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 (c.d. "GDPR")**

L'IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (di seguito "IVASS" o "Istituto") ente di diritto pubblico, con sede in Roma, Via del Quirinale n. 21, codice fiscale 97730600588, rappresentato da

\_\_\_\_\_

e

\_\_\_\_\_, (di seguito "Cassa"), con sede legale in \_\_\_\_\_ ( ) Via \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, rappresentata da \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_, regolarmente autorizzato/a, in virtù del mandato conferitogli, alla stipula del presente accordo per il regolamento della attività che comportano il trattamento dei dati personali inerenti all'esecuzione del contratto CIG 9032310202 convengono quanto segue in materia di trattamento dei dati personali:

Le Parti, ai sensi della normativa italiana ed europea in materia di protezione dei dati personali ("Normativa in materia di protezione dei Dati Personali"), dichiarano di procedere al trattamento dei dati personali comunicati per le finalità inerenti all'esecuzione del presente contratto e all'adempimento degli obblighi legali e contrattuali dallo stesso derivanti.

Le Parti si impegnano, nell'esecuzione di tutte le attività connesse che possono comportare il trattamento dei Dati Personali, ad agire in conformità con la Normativa in materia di protezione dei Dati Personali applicabile (in particolare il Regolamento UE 2016/679 c.d. "GDPR"), osservando misure organizzative e tecniche adeguate, nonché idonee a garantire la sicurezza delle informazioni relative all'attività di IVASS sotto l'aspetto della riservatezza, disponibilità e confidenzialità dei Dati Personali trattati, atte a prevenire rischi di distruzione, perdita o alterazione, anche accidentale, di dati e documenti.

La Cassa è responsabile dell'adozione di ragionevoli misure atte a garantire l'affidabilità di qualsiasi dipendente, collaboratore, società collegata, subappaltatore ovvero rappresentante impiegato nel trattamento dei Dati Personali. La Cassa conferma che tutti i Dati Personali di titolarità di IVASS a cui ha accesso saranno resi accessibili unicamente al personale dello stesso che: (i) necessita di avere tale accesso, (ii) è stato formato sulle idonee modalità di trattamento dei Dati personali ed (iii) è vincolato a obblighi contrattuali di privacy, sicurezza e riservatezza riguardo agli stessi.

La Cassa assicura che non trasferirà e che farà in modo che nessun sub-appaltatore trasferisca i Dati Personali di titolarità di IVASS al di fuori del Paese in cui vengono forniti allo stesso, eccetto tra Stati membri dello Spazio Economico Europeo (SEE).

In adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto, la Cassa può comunicare i Dati Personali di titolarità di IVASS al di fuori del territorio dell'UE o SEE a condizione che (i) la Cassa sia stata autorizzata da IVASS, (ii) la Cassa comunichi o trasferisca tali dati verso quei Paesi che assicurino un livello di tutela delle persone fisiche ritenuto adeguato dalla Commissione europea (o



**IVASS**  
ISTITUTO PER LA VIGILANZA  
SULLE ASSICURAZIONI



*Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del d. lgs. n. 50/2016,  
per l'affidamento del servizio di assistenza sanitaria  
per il personale dell'Istituto per un anno dal 1° luglio 2022  
CIG 9032310202*

dall'Autorità Garante italiana), (iii) il trasferimento si basi sull'utilizzo di clausole contrattuali tipo o Norme Vincolanti d'Impresa (c.d. "BCR") ai sensi della Normativa in materia di Protezione dei Dati Personali; (iv) la Cassa mantenga la responsabilità di qualsiasi violazione perpetrata dai suoi dipendenti, collaboratori, consulenti o subfornitori.

A tal fine, la Cassa è tenuta a fare in modo che anche i propri dipendenti, collaboratori, società collegate ed eventuali subfornitori rispettino tutte le obbligazioni su di esso incombenti in forza della Normativa in materia di protezione dei Dati Personali, con riferimento a tutti i Dati Personali che il Fornitore possa avere necessità di sottoporre a trattamento nel corso dell'esecuzione dei Servizi. Tale obbligo rimarrà in vigore anche successivamente alla cessazione per qualsiasi ragione del presente contratto.

L'IVASS, per quanto sopra evidenziato, con separato atto provvederà a nominare la Cassa "Responsabile del trattamento" dei dati di titolarità di IVASS, trasmessi dall'Istituto per l'attivazione del servizio. A tal proposito, la Cassa dichiara sin d'ora che osserverà con scrupolosa attenzione le istruzioni contenute nel relativo atto di designazione; lo stesso, in particolare, dichiara e riconosce di aver regolarmente eseguito - nell'ambito della propria organizzazione - tutte le formalità e adempiuto a tutti gli altri obblighi previsti dalla citata Normativa in materia di Protezione dei Dati Personali.

Se la Cassa è del parere che un'istruzione contenuta nell'atto di designazione violi o sia contraria alla Normativa in materia di Protezione dei Dati Personali applicabile, la stessa è tenuta a informare immediatamente IVASS, fornendo adeguata motivazione.

La Cassa non potrà in alcun caso cedere o subappaltare o affidare ad altri, che non siano propri dipendenti e/o collaboratori, le prestazioni di cui al presente contratto, salva espressa autorizzazione scritta da parte di IVASS. In caso di subappalto autorizzato, la Cassa rimarrà comunque l'unico responsabile per quanto previsto dal presente contratto, ivi compreso l'accordo di riservatezza, e dovrà in ogni caso garantire il pieno rispetto da parte del subappaltatore di tutto quanto disciplinato e posto a carico della Cassa dal presente contratto. In riferimento agli obblighi in materia di protezione dei Dati Personali, la Cassa:

i) deve informare preventivamente IVASS nel caso in cui intenda avvalersi dell'opera di soggetti terzi esterni (sub-responsabili o sub-fornitori) alla propria organizzazione per l'esecuzione di alcune delle attività effettuate per conto della stessa IVASS ed a sottoporre tale circostanza alla previa autorizzazione di quest'ultima;

ii) prima che i terzi esterni inizino a trattare Dati Personali di IVASS, svolgere un'adeguata verifica di due diligence finalizzata ad accertare che tali soggetti siano in grado di fornire il livello di protezione dei Dati Personali di IVASS previsto dalle normative applicabili e dal contratto;

iii) deve stipulare con i terzi sub-responsabili/sub-fornitori un accordo scritto o contratto che imponga a questi ultimi il rispetto degli stessi obblighi in materia di protezione dei Dati Personali a cui la Cassa è vincolata con IVASS (in base al presente Contratto), prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti normativi della Normativa in materia di Protezione dei Dati Personali;

iv) si impegna a tenere un elenco aggiornato di tutti i contratti sottoscritti e informare preventivamente IVASS nel caso si intendesse procedere ad aggiunte o sostituzioni. In tali casi, la Cassa deve altresì portare a conoscenza di IVASS le principali modalità di esecuzione dei servizi resi dai terzi sub-responsabili/sub-fornitori (specifiche funzioni a cui sono addetti, tipologie di dati a cui hanno accesso e le procedure adottate per garantire la sicurezza dei dati trattati).

Qualora gli eventuali altri responsabili del trattamento (sub-responsabili o sub-fornitori) omettano di



adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei Dati Personali, la Cassa dichiara espressamente e accetta di conservare nei confronti di IVASS e degli interessati i cui dati sono trattati l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dei sub-responsabili.

La Cassa potrà continuare a utilizzare i sub-responsabili che risultino già incaricati dallo stesso alla data del presente contratto, fatto salvo in ogni caso l'adempimento da parte del Fornitore, non appena possibile, degli obblighi di cui all'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 e sopra indicati.

Le Parti attuano tutte le misure tecniche e organizzative appropriate in relazione al trattamento dei Dati Personali al fine di garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio di tale trattamento. La Cassa, in particolare, adotterà tutte le misure di sicurezza idonee e adeguate, in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 32 del Regolamento UE 2016/679, per prevenire il rischio di distruzione o perdita accidentale dei dati, di accesso non autorizzato e di trattamento non consentito o effettuato in violazione delle finalità per le quali i dati sono stati raccolti, al fine di garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali trattati.

La Cassa prenderà tutte le precauzioni necessarie per evitare l'introduzione di programmi nocivi nei propri sistemi informativi e/o di quelli di IVASS ed adotterà le misure adeguate volte all'eliminazione di tali programmi, qualora ne venisse constatata l'esistenza. A tal fine, la Cassa realizzerà tutti i test adeguati e sarà responsabile delle conseguenze di qualsivoglia danno causato a IVASS in caso di introduzione di tali programmi, salvo provare che ciò rientri nella responsabilità di IVASS, di un terzo o sia dipeso da forza maggiore.

La Cassa è a conoscenza dell'obbligo di trattare in maniera sicura le informazioni relative all'attività di IVASS e delle conseguenze pregiudizievoli derivanti dal mancato rispetto di tale obbligo.

In eventuali casi di violazione dei dati personali che possano mettere a rischio i diritti e le libertà degli individui i cui dati personali sono trattati dal Fornitore per conto di IVASS (c.d. data breach), la Cassa si impegna ad osservare quanto prescritto nell'atto di nomina di Responsabile Esterno del Trattamento.



La decisione finale sulla comunicazione (ivi compreso sul contenuto della stessa) di tale violazione dei Dati Personali ai propri clienti, dipendenti, fornitori di servizi, Interessati e/o al pubblico, e sull'implementazione del piano di azioni correttive, spetterà a IVASS nella misura in cui ciò riguardi i Dati Personali di titolarità quest'ultima.

La Cassa non acquisirà nessun diritto o titolo sui Dati Personali di titolarità di IVASS e, salvo quanto sopra specificato, la stessa si impegna a non comunicare o trasferire a terzi tali Dati Personali al di fuori del territorio dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, salvo specifica autorizzazione da parte di IVASS ed in base ai presupposti sopra indicati.

La Cassa si impegna ad assicurare che gli eventuali Dati Personali di titolarità di IVASS in suo possesso saranno restituiti ovvero distrutti, a scelta di IVASS, quando non più necessari per lo svolgimento dei Servizi oggetto del contratto, ovvero entro un ragionevole periodo di tempo che tenga conto del tipo di Dati Personali in questione.

La Cassa conferma che si impegna ad adottare ogni provvedimento atto a consentire a IVASS di rispettare ogni ragionevole richiesta (riguardante i relativi diritti ai sensi dell'art. 15-22 del Regolamento UE 2016/679) proveniente dagli interessati al trattamento di cui IVASS abbia eventualmente condiviso i Dati Personali con la stessa Cassa, e dichiara di avere i mezzi per fare ciò.

IVASS, al fine di valutarne l'affidabilità della Cassa e le garanzie di adozione di misure tecniche e

 <p style="font-size: 2em; font-weight: bold; margin: 0;">IVASS</p> <p style="font-size: 0.8em; margin: 0;">ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI</p> 	<p><i>Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del d. lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del servizio di assistenza sanitaria per il personale dell'Istituto per un anno dal 1° luglio 2022 CIG 9032310202</i></p>
--	---

organizzative adeguate, potrà effettuare periodicamente attività di controllo del livello di sicurezza e conformità in materia di protezione dei dati personali, che dovranno essere tempestivamente assistite senza oneri aggiuntivi da parte dell'Appaltatore.

In forza del presente contratto, la Cassa è altresì Titolare dei Dati che i dipendenti forniscono per l'accesso al portale dedicato, per la gestione delle pratiche in assistenza diretta ed indiretta per sé e per i familiari aventi diritto, in relazione ai quali la Cassa si impegna a fornire agli interessati adeguata informativa sul relativo trattamento.

La Cassa, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, è tenuto ad agire nel pieno rispetto della disciplina in materia di protezione dati personali. L'utilizzo dei dati personali acquisiti deve avvenire per le esclusive finalità previste dal contratto. I dati medesimi sono conservati presso il Titolare del trattamento non oltre il periodo di efficacia del contratto nel rispetto delle disposizioni vigenti. In particolare, la Cassa:

- garantisce di manlevare e tenere indenne IVASS da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole derivante dal mancato rispetto di tale obbligo;
- conferma ed è in grado di dimostrare di aver messo in atto adeguate misure di sicurezza per proteggere i Dati Personali, ivi comprese le misure tecniche e organizzative adeguate per garantire la protezione da qualsiasi trattamento non autorizzato o illegale nonché dalla perdita, dalla distruzione o dal danneggiamento, in modo accidentale, dei Dati Personali.

Questo articolo rimarrà in vigore anche dopo la risoluzione o la scadenza del presente contratto. Le disposizioni del presente articolo si intendono applicabili anche ad eventuali subfornitori, così come disciplinato nell'atto di nomina a Responsabile del trattamento.

PER L'IVASS

Firmato digitalmente da

.....

PER LA CASSA

Firmato digitalmente da

.....